

## CONTRATTO PER STUDIO CLINICO

Tra

L'**Azienda Ospedaliera di Cosenza** (qui di seguito per brevità denominata "Azienda"), Codice Fiscale e Partita IVA 01987250782, con sede in Cosenza, Via S. Martino s.n.c., nella persona del Direttore Generale Dott. Achille Gentile, come tale munito di idonei poteri

e

la Società **Content Ed Net (CRO)** (qui di seguito per brevità indicata come "Società"), Codice Fiscale /Partita IVA N:08386101003 nelle persona della Dott.ssa Lorella Leoniddi come tale munita di idonei poteri (Allegato 1), in nome e per conto di Pierre Fabre Italia s.p.a., giusta delega (Allegato 2) di seguito singolarmente/collettivamente "la parte/le parti"

### Premesso che

- è interesse della Pierre Fabre Italia s.p.a. effettuare uno Studio denominato **"Studio osservazionale, non farmacologico sulla presenza di xerosi e lesioni cutanee in pazienti con diabete di tipo 2, in Italia.**
- " (di seguito per brevità "Studio") avente ad oggetto il Protocollo/Codice Identificativo N: **01092016PF** (di seguito "Protocollo"), presso la divisione di Dermatologia dell'Azienda;
- La divisione di Dermatologia dell'Azienda è dotata delle necessarie ed idonee strutture per l'esecuzione dello Studio, conformemente a quanto previsto dal D.M. 15/7/1997 e dal D. Lgs. 211/03;
- La Sezione del Comitato Etico di riferimento per l'Azienda ha espresso il proprio parere favorevole, in conformità al DLgs n. 211 del 24.06.2003 e alle altre norme vigenti in materia, nella seduta del 24.01.2017;

Tutto ciò premesso,

**si conviene e si stipula quanto segue**

### Art. 1

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

### Art. 2

L'Azienda autorizza, ai sensi di Legge, la Dott.ssa Silvana Ruffolo Dirigente Medico della Divisione di Dermatologia, Direttore Dott. Eugenio

Provenzano ,dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza a condurre lo Studio (di seguito per brevità "Responsabile dello Studio").

Il Responsabile dello Studio sarà coadiuvato, nell'esecuzione dello studio, dalla dott.ssa Rosanna Talarico dirigente Medico della UO di Endocrinologia e Diabetologia e dal personale medico strutturato o non strutturato (d'ora in avanti denominati "Responsabili dello studio").

La Società nomina il Dott. Giorgio Bianchi quale responsabile scientifico della ricerca e referente medico, il quale potrà avere contatti con il Responsabile dello studio e sarà rappresentato dal monitor designato dalla Società per lo studio.

#### **Art. 3**

L'inizio dello Studio in questo centro è previsto per il 1 aprile 2017 il completamento dello studio é previsto per il giugno 2017 salvo eventuale prolungamento.

#### **Art. 4**

Lo Studio dovrà essere condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, visionato ed accettato dal Responsabile dello Studio approvato dal Comitato Etico di riferimento ed in conformità a tutte le normative nazionali e comunitarie applicabili agli studi clinici ed ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.

Lo Studio sarà, altresì, condotto in conformità alla Dichiarazione di Helsinki, alle GCP e ICH ed alle procedure descritte nel Protocollo e nei documenti specifici dello Studio

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Azienda ed il Responsabile dello studio dichiarano di conoscere ed accettare i suddetti documenti.

#### **Art. 5**

Il Responsabile dello studio, prima di iniziare lo studio, deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso informato scritto che dovrà essere prestato anche ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 196/03.

#### **Art. 6**

La Società fornirà all'Azienda il materiale di consumo necessario per la corretta esecuzione dello studio.

La Società si impegna a fornire gratuitamente, per tutta la durata dello studio e nella quantità preventivata, materiale cartaceo (schede paziente) previsti dallo studio

#### **Art. 7**

7.1 In relazione all'attività oggetto del presente contratto, che prevede un numero minimo di 20 (venti) pazienti, la Società si impegna a riconoscere all'Azienda l'importo di € 140,00 (euro centoquaranta) I.V.A. compresa, per ogni paziente che abbia completato l'intero ciclo di visite previste dal Protocollo. L'importo per singolo paziente che non abbia completato l'intero ciclo di visite sarà determinato in base al numero di visite effettuate, ovvero:

- 1<sup>a</sup> Visita: € 140,00 I.V.A. compresa

Gli importi di cui sopra comprendono lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione dello studio, così come previsto dal Protocollo,

fino al completamento di tutte le schede raccolta dati per i pazienti inclusi nello studio.

Si precisa sin d'ora che al fine di garantire lo svolgimento dello studio con diligenza, il Responsabile dello studio si impegna a compilare la Scheda Raccolta Dati (CRF) entro 5 giorni dopo l'effettuazione di ciascuna visita ai pazienti in studio e a risolvere le richieste di chiarimento (*queries*) generate dal Data Management entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Tali tempistiche possono essere ridotte in caso di analisi intermedie (ad es. ad interim) o chiusura del database di studio o per altre esigenze specifiche dello studio che saranno comunicate dal personale della Società.

7.2 Resta inteso che l'Azienda non riceverà alcun importo per pazienti non valutabili, a causa di inosservanza del Protocollo o di violazione delle GCP, e/o delle ICH e/o di leggi applicabili e/o nei documenti specifici dello studio

7.3 Nell'ipotesi in cui nel corso dello svolgimento dello studio si verifichi la necessità di un maggiore supporto ai Responsabili dello studio rispetto a quello previsto nel presente contratto - ad esempio a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in conseguenza di un maggiore arruolamento di pazienti richiesto dalla Società - il presente contratto potrà essere soggetto ad integrazione con l'Azienda, in ragione della maggiore operatività richiesta.

#### **Art. 8**

Gli importi di cui al precedente articolo 7 verranno corrisposti all'Azienda, entro 90 giorni fine mese data fattura. L'Azienda provvederà a fatturare con cadenza semestrale quanto maturato nel periodo di riferimento. La Società



provvederà a fornire con congruo anticipo l'indicazione degli importi che risultano maturati dall'Azienda. L'eventuale quota a saldo maturata al termine dello studio, verrà corrisposta al momento della completa raccolta dei dati e risoluzione di eventuali chiarimenti relativi ai dati stessi.

La Società provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda mediante bonifico bancario utilizzando i seguenti riferimenti:

IBAN:

- IT 61 T 03111 16201 000000020507
- Banca d'appoggio: UBI Banca CARIME – Agenzia 1 - Cosenza
- Beneficiario: Azienda Ospedaliera di Cosenza

L'Azienda provvederà a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dei dati di cui sopra.

#### **Art. 9**

Il presente contratto avrà validità dal giorno della sua sottoscrizione e sino alla conclusione dello studio. Qualora quest'ultima dovesse proseguire oltre il termine di cui all'articolo 3, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato sino all'effettiva conclusione dello studio medesimo.

Ciascuna parte potrà recedere, prima della scadenza, dal presente atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso anticipato, la Società corrisponderà all'Azienda le spese non revocabili che questa documenti di avere già sostenuto per l'utile esecuzione dello studio ed i compensi maturati fino al momento del recesso. La Società avrà diritto di ricevere, come proprietaria a titolo originario, tutti i risultati, anche parziali,

raggiunti dall'Azienda, entro 30 (trenta) giorni dallo scioglimento del rapporto. La documentazione inerente lo studio che rimarrà in possesso dell'Azienda, dovrà essere conservata per un periodo di almeno quindici anni dal termine dello studio.

Nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dall'Azienda, in conseguenza dell'anticipata cessazione del presente contratto.

Resta inteso che le obbligazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13, 16 e 17 sopravvivranno all'estinzione, per qualsiasi causa, del presente contratto.

#### **Art. 10**

L'Azienda si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, ricevute dalla Società, o comunque acquisite nel corso dello studio, sul prodotto o sui risultati dello studio stesso.

#### **Art. 11**

In considerazione di quanto previsto dal D.M. 12 maggio 2006, art. 5, comma 3 lett. c), le parti concordano che i risultati dello studio dovranno essere sempre discussi dal Responsabile dello studio (e/o Gruppo di ricerca) insieme al rappresentante della Società, prima della pubblicazione, anche ai fini della tutela brevettuale e che, in ogni caso, nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i pazienti in tutti i centri avranno completato il Protocollo e i dati saranno stati elaborati. Inoltre, sempre in considerazione di quanto previsto dal citato D.M., le parti concordano altresì che, per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati dello studio, la Società si atterrà a quanto contenuto nella propria policy interna dal titolo "Policy on

communication and publication of clinical research results », i cui principi sono sinteticamente riportati nell'Allegato C al presente contratto e a cui l'Azienda, il Responsabile dello studio si atterranno.

#### **Art. 12**

Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni del DLgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, le Linee Guida del Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle Sperimentazioni Cliniche di medicinali (con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni). Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche che organizzative imposte dalle norme applicabili e linee guida, per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione dello studio contro ogni accidentale o illegittima distruzione o accidentale perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di trattamento.

Ai sensi delle Linee Guida per il trattamento dei dati personali (cfr. punto 6), sarà cura del Responsabile dello studio individuare e designare quali responsabili del trattamento dei dati personali eventuali strutture esterne (incluse altre Unità Operative coinvolte) presso le quali verranno svolti esami e/o analisi previste dal protocollo.

### **Art. 13**

I risultati dello studio appartengono in via esclusiva alla Società anche per ciò che riguarda eventuali diritti brevettabili, fermo il diritto degli inventori di esserne riconosciuti autori. L'Azienda potrà servirsi, previa autorizzazione della Società, di tali eventuali invenzioni esclusivamente per scopi di ricerca e scientifici all'interno dell'Azienda.

### **Art. 14**

Il Responsabile dello studio terrà informata la Società sull'andamento dello studio e provvederà a comunicare alla stessa l'eventuale verificarsi, nel corso dello studio, di eventi avversi o effetti collaterali gravi, direttamente od indirettamente correlabili alla somministrazione del farmaco ai pazienti osservati e/o allo svolgimento dello studio, secondo quanto previsto dal Protocollo e/o dalle GCP e/o delle ICH e/o dalle leggi applicabili e/o dai documenti specifici dello studio.

### **Art. 15**

Il presente contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, non potrà dall'Azienda venire ceduto né comunque trasferito a terzi, senza preventivo assenso scritto della Società.

### **Art. 16**

Con la sottoscrizione del presente contratto ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati, ivi inclusi quelli relativi agli sperimentatori coinvolti nello studio, alla descrizione della casistica fornita da ciascun Centro: numero pazienti selezionati,



randomizzati, esclusi prematuramente ("drop out"), conclusi, valutabili e non valutabili, nelle rispettive banche dati. Ciò al fine di garantire la raccolta delle informazioni inerenti lo svolgimento dello studio e di mantenere negli archivi aziendali informazioni in merito al numero e tipologia di studi clinici svolti in ciascun centro, alle modalità di realizzazione ed al numero di soggetti coinvolti.

Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **Art. 17**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, non risolubili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

#### **Art. 18**

Ogni rilevante modifica del presente contratto dovrà essere formalizzata per iscritto. Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti e sottoscritto per consenso dal Responsabile dello studio. Le spese di bollo sono a carico della



Società; l'eventuale registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte interessata.

Per l'Azienda  
Dott. Achille Gentile

03 APR 2017

Il Responsabile dello studio (per consenso)

dott.ssa Silvana Ruffolo

Silvana Ruffolo 30/3/2017  
Per Content Ed Net

Dott.ssa Lorella Leonididi

Roma 21.3.2017

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 17 e art. 18 .

Per l'Azienda  
Dr. Achille Gentile

03 APR 2017

Il Responsabile dello studi (per consenso)

dott.ssa Silvana Ruffolo

Per Content Ed Net

Silvana Ruffolo 30/3/2017

Dott. ssa Lorella Leonididi

Roma 21.3.2017

## ALLEGATO C

### (Art.13)

Sintesi della procedura interna della Società dal titolo: «Policy on communication and publication of clinical research results».

\* \* \* \*

La Società considera importante ed incoraggia la pubblicazione, su riviste biomediche, dei risultati delle proprie ricerche - anche se negativi - purchè essi siano presentati in maniera accurata e siano in linea con gli standard etici che governano la ricerca biomedica.

I diritti della Società di salvaguardare informazioni confidenziali e/o brevettabili vanno altresì salvaguardati.

La Società rispetta il diritto delle riviste biomediche di stabilire regole che assicurino l'indipendenza dei ricercatori che partecipano a studi sponsorizzati dall'industria farmaceutica.

In accordo alle Linee Guida dell'"International Committee of Medical Journal Editors", la scelta degli autori deve riflettere accuratamente il contributo dato all'ideazione, disegno e conduzione dello studio clinico, alla raccolta, valutazione ed interpretazione dei dati e, infine, alla stesura e revisione del manoscritto. La selezione degli autori e l'ordine di elencazione devono essere determinati con il mutuo accordo dei partecipanti allo studio, che devono altresì rispettare le linee guida della rivista cui il manoscritto sarà sottomesso. Gli autori sono autorizzati a trasferire il copyright della pubblicazione alla rivista o all'editore, ma non possono trasferire la proprietà intellettuale dei dati che la pubblicazione contiene o ai quali essa si riferisce.

La Società si riserva il diritto di rivedere le comunicazioni pianificate da parte degli Sperimentatori in anticipo rispetto all'invio all'editore per la presentazione o pubblicazione, al fine di:

- confermare la accuratezza dei dati;
- verificare che informazioni confidenziali appartenenti alla Società non stiano per esser involontariamente divulgate;
- proteggere i diritti di proprietà intellettuale;
- fornire eventuali nuove informazioni rilevanti.

La Società si impegna a rivedere il testo di abstract / comunicazioni orali in 15 (quindici) giorni e di manoscritti in 45 (quarantacinque) giorni. In casi particolari di materiale contenente informazioni potenzialmente brevettabili, potrebbero essere necessari fino ad ulteriori 4 mesi per la finalizzazione dei documenti brevettuali, prima dell'invio della pubblicazione / presentazione all'editore.

In caso di ricerche multicentriche, la Società scoraggia la pubblicazione di dati parziali. Sulla base del principio del rigore metodologico-scientifico ed intendendo garantire il rispetto che si deve a tutti i ricercatori coinvolti in uno studio clinico, la prassi della Società relativamente a studi multicentrici è la seguente:



- la prima pubblicazione deve essere basata sui dati consolidati di tutti i centri, analizzati come descritto nel Protocollo e come approvato dai ricercatori prima dell'inizio dello studio stesso;
- poichè gli studi multicentrici sono disegnati specificatamente per trarre conclusioni affidabili dalla totalità del campione studiato, la Società scoraggia la presentazione e/o la pubblicazione di dati parziali o relativi a sottogruppi di pazienti, a meno che ciò non sia approvato da tutti i ricercatori partecipanti allo studio. Poichè tuttavia le analisi centro-specifiche sono caratterizzate da una più ampia variabilità, i risultati ottenuti sono intrinsecamente meno affidabili. Pertanto valide conclusioni riguardanti la variabile principale dello studio possono essere tratte solo dalle analisi definite nel Protocollo;
- le riviste cui sono stati sottomessi manoscritti relativi a ricerche sponsorizzate dalla Società possono ricevere, a richiesta, una sinopsi del protocollo ed il pre-definito piano della analisi statistica. Questi documenti ed il loro contenuto sono di proprietà della Società.







# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### CONTENT ED NET - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA



65QS2B

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 CAP 00167
Indirizzo PEC	contentednet@pec.it
Numero REA	RM - 1091120
Codice fiscale	08386101003
Partita IVA	08386101003
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	16/02/2005
Data iscrizione	23/02/2005
Data ultimo protocollo	15/07/2016
Amministratore Unico	LEONIDDI LORELLA
	Rappresentante dell'Impresa

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	07/09/2009
Attività prevalente	pubblicazioni e ristampe non periodiche di articoli scientifici editati su riviste internazionali
Codice ATECO	58.1
Codice NACE	58.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	50.000,00
Addetti al 30/09/2016	16
Soci	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche RI dal 24/01/2016	2
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	12

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

pratica con atto del 21/06/2016

Data deposito: 15/07/2016

Data protocollo: 15/07/2016

Numero protocollo: RM-2016-221353

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
50.000,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 35.714,00 Euro

Di cui versati: 35.714,00

CONTENT ED NET  
COMMUNICATIONS, S.L.

Codice fiscale: 97675420588

Cittadinanza: spagna

Tipo di diritto: proprieta'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*

MADRID CALLE SERRANO 93 5 E (SPAGNA)

Proprieta'

Quota di nominali: 14.286,00 Euro

Di cui versati: 14.286,00

LEONIDDI LORELLA

Codice fiscale: LNDLLL59P46H501K

Tipo di diritto: proprieta'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*

CERVETERI (RM) VIA VITERBO 17 CAP 00052

## 5 Amministratori

Amministratore Unico

LEONIDDI LORELLA

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata  
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Data inizio carica: 03/11/2010

Elenco amministratori

Amministratore Unico  
LEONIDDI LORELLA

Rappresentante dell'impresa

Nata a ROMA (RM) il 06/09/1959

Codice fiscale: LNDLLL59P46H501K

*domicilio*

CERVETERI (RM) VIA VITERBO 17 CAP 00052

*carica*

**amministratore unico**

Nominato con atto del 03/11/2010

Data iscrizione: 23/11/2010

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data presentazione carica: 11/11/2010

*poteri*

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE UNICO

NOMINARE QUALE AMMINISTRATORE UNICO CON PIENI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA', SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, NONCHE' DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', COSI' COME PREVISTO DALLE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', A TEMPO INDETERMINATO E FINO A REVOCA O RINUNCIA, LA SIGNORA LEONIDDI LORELLA.

LA NEO ELETTA QUI PRESENTE DICHIARA DI ACCETTARE LA CARICA, COME SOPRA CONFERITAGLI, Affermando che nei suoi confronti non sussistono cause di INELEGIBILITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.



Lettera d'incarico da Pierre Fabre Italia SpA con unico Azionista a  
Content Ed Net srl per:

**"Studio osservazionale, non farmacologico sulla presenza di lesioni cutanee e xerosi in pazienti con diabete di tipo 2, in Italia" denominato "Diabetix"**


Pierre Fabre Italia SpA con unico Azionista C.F./P.IVA 01538130152 società farmaceutica con sede legale in Milano Via Winckelmann 1, 20146 MI (nel seguito denominata Sponsor) nella veste del procuratore Maria Reposi incarica e delega Content Ed Net Italia srl, (nel seguito denominato CRO) C.F./P.IVA 08386101003 provider n.3136, società editoriale e di ricerca a contratto che si occupa di gestione di trial clinici ed altri studi post-autorizzazione per conto di aziende farmaceutiche, con sede legale in Roma, via Baldo degli Ubaldi 8-00167 nella veste di rappresentante legale l'amministratore Lorella Leonididi.

Le parti prendono atto del contratto stipulato tra lo Sponsor e la CRO affinché alcune funzioni e attività relative alle responsabilità dello Sponsor nel quadro del presente studio osservazionale epidemiologico "Studio osservazionale, non farmacologico sulla presenza di lesioni cutanee e xerosi in pazienti con diabete di tipo 2, in Italia" denominato "Diabetix", sia delegata la CRO, in tutti i casi in cui in questo Contratto si fa riferimento alla CRO (sia nel contesto di un'azione che deve essere completata dalla CRO o consegna di documenti alla CRO o al pagamento da parte della CRO dell'ammontare pagabile alle aziende sanitarie coinvolte) la CRO agisce solamente per conto di e come agente dello Sponsor.

Pierre Fabre Italia SpA con Unico Azionista

Direttore Generale

Maria Reposi




Luogo e Data

Milano 9.10.2016

Content Ed Net s.r.l.

Amministratore delegato

Lorella Leonididi



Luogo e Data

Roma 19.2.2015



DFB 157

